

Cultura Fisica

Chi vuole formare un'entità giuridica al fine di svolgere iniziative sportive ha spesso il dubbio su **cosa sia più giusto fare rispetto alla forma ASD oppure SSD**. Le difficoltà continuano quando – effettuata la scelta – ci si trova davanti agli adempimenti fiscali: quando basta solo il codice fiscale? Quando serve la partita IVA? Cos'è detassabile? Come si fa la contabilità? Data la complessità dei temi, per fornire un'adeguata informazione (pur se sintetica) abbiamo chiesto supporto al dott. Massimiliano Ferrari, esperto in consulenza fiscale tributaria e societaria, direttore dello “Studio Ferrari & Associati” e Presidente della Commissione Contenzioso presso l'ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Lecco.

ASD E SSD: DIVERSITÀ

Un'Associazione Sportiva Dilettantistica (ASD) è un'organizzazione di più persone che decidono di associarsi stabilmente e si accordano per realizzare un interesse comune: la gestione di una o più attività sportive, senza scopo di lucro e per finalità di natura ideale, cioè praticate in forma dilettantistica.

L'attività sportiva professionistica, al contrario, è quella svolta, a titolo oneroso e in modo continuativo nelle discipline regolamentate dal CONI, da parte di atleti, allenatori, direttori tecnico-sportivi e preparatori atletici che conseguono la qualificazione delle federa-

L'autrice dell'articolo, Antonella Lizza, in una foto di repertorio.



LEGAL CORNER

Come scegliere tra le forme giuridiche ASD e SSD.

a cura della dott.ssa ANTONELLA LIZZA e del dott. MASSIMILIANO FERRARI

zioni nazionali. L'attività sportiva professionistica non può essere esercitata da ASD ma soltanto nella forma di società per azioni e di società a responsabilità limitata.

Le Società Sportive Dilettantistiche (SSD) si distinguono dalle ASD per la forma giuridica: sono, infatti, una speciale categoria di società di capitali, essendo caratterizzate dall'assenza del fine di lucro, che esercitano attività sportiva dilettantistica. Le SSD possono godere del medesimo regime fiscale di favore previsto per le ASD, in presenza di alcuni requisiti statutari e di gestione.

I fattori che incidono sulla scelta di costituirsi come ASD o come SSD sono principalmente: la dimensione dell'associazione, l'organizzazione e la gestione, il rischio d'impresa e l'autonomia patrimoniale. Se le ASD hanno specifiche caratteristiche e rispettano determinati obblighi normativi, sia nella fase di formazione sia nella gestione, possono accedere a molteplici agevolazioni fiscali.

SCEGLIERE LA FORMA ASSOCIATIVA O SOCIETARIA PIÙ ADEGUATA

Il primo passo importante da compiere per costituire un'Associazione o una Società sportiva dilettantistica è quello di **scegliere la forma giuridica più idonea all'esercizio dell'attività** che si intende svolgere. Una scelta attenta è, però, determinata anche dalla conoscenza delle forme giuridiche previste e dalle conseguenze che questa scelta comporta.

Sia le ASD che le SSD sono enti senza fini di lucro che da statuto non possono distribuire utili in modo diretto né indiretto. La qualifica di soggetto sportivo viene sancito dall'iscrizione del soggetto al Registro CONI, per il tramite delle Federazioni Sportive oppure degli Enti di Promozione Sportiva. Nello svolgimento di **attività commerciali ausiliare** al raggiungimento degli scopi istituzionali (non di lucro, quindi) questi

soggetti possono godere, rispettati certi requisiti previsti dalla norma, di un particolare regime fiscale agevolato (Legge n. 398 del 16/12/1991).

La ASD è la forma più elementare di associazionismo. L'iter di costituzione è molto semplice e non è prevista alcuna forma di controllo da parte dell'autorità amministrativa. Il patrimonio dell'associazione è denominato "fondo comune" ed è costituito dai contributi degli associati, dai beni acquistati mediante tali contributi e da tutti gli altri beni pervenuti all'associazione. Il fondo comune non può essere diviso tra gli associati e anche nel momento dello scioglimento dell'associazione stessa questo patrimonio deve essere devoluto ad altro ente associativo che persegue le medesime finalità. Nell'ASD i soggetti che hanno agito in nome e per conto della medesima sono responsabili personalmente e solidalmente con l'ente degli obblighi o di eventuali debiti contratti con i terzi, indipendentemente dal fatto che siano titolari di cariche sociali.

Nella **SSD**, a differenza di quanto sopra, l'ente è **dotato di personalità giuridica** – ossia il suo patrimonio è perfettamente distinto rispetto a quello dei singoli associati, con la conseguenza che dei debiti sociali risponderà soltanto la SSD con il suo patrimonio. I costi di gestione nella SSD sono decisamente maggiori, considerati i più consistenti adempimenti fiscali e civilistici, essendo da diversi punti di vista assimilabile a una società a responsabilità limitata.

La scelta della forma più adeguata, pertanto, deve essere ponderata in base alle dimensioni che l'ente si prefigge di raggiungere sia in termini di iscritti che di attività praticate, in quanto proporzionalmente alle stesse crescono anche i rischi e le responsabilità.

A seguito della costituzione, l'associazione dovrà procedere alla richiesta di attribuzione del **codice fiscale** che rappresenta l'elemento identificativo dell'ente. Se l'associazione intende effettuare delle operazioni rilevanti ai fini IVA deve aprire la **partita IVA**.

Il riconoscimento dell'associazione a fini sportivi presuppone l'iscrizione nel **Registro tenuto dal CONI** che ha, tra gli altri, il compito di trasmettere annualmente all'Agenzia delle Entrate i dati necessari per verificare i presupposti per l'ammissione ai benefici di carattere fiscale. Per la procedura d'iscrizione si rinvia al sito del CONI od a quelli delle Federazioni Sportive e degli Enti di Promozione Sportiva (si veda il precedente articolo di questa rubrica sul numero 448 di "CF").

ONERI FISCALI E ADEMPIMENTI CONTABILI

Le associazioni sportive dilettantistiche che intendano fruire dei vantaggi fiscali devono presentare il **modello EAS** entro 60 giorni dalla data di costitu-

zione; quel modello consente di trasmettere all'Agenzia delle Entrate i dati e le notizie fiscalmente rilevanti.

Le associazioni sportive dilettantistiche in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI che non svolgono attività commerciale sono esonerate dall'onere della trasmissione del modello EAS (Articolo 30, comma 3 bis, D.L. 185/2008). Sono, invece, tenute all'invio del modello EAS le associazioni sportive dilettantistiche che, oltre all'attività sportiva dilettantistica riconosciuta dal CONI, effettuano cessioni di beni (ad esempio: somministrazione di alimenti e bevande, vendita di materiali sportivi e *gadget* pubblicitari) e prestazioni di servizi (ad esempio: prestazioni pubblicitarie, sponsorizzazioni) rilevanti ai fini dell'IVA e delle imposte sui redditi. In questo caso il modello EAS può essere presentato con modalità semplificate.

• **Adempimenti contabili della ASD.** Gli obblighi contabili si differenziano a seconda che l'ASD svolga la sola attività istituzionale o anche attività commerciale.

Se le **ASD svolgono solamente attività istituzionali**: seguono gli adempimenti contabili previsti nello Statuto (redigere un rendiconto economico-finanziario e rilevare tutte le entrate e le uscite); non hanno l'obbligo fiscale di tenere e vidimare i libri contabili e i registri Iva; non hanno l'obbligo fiscale di emissione di scontrini e/o ricevute fiscali, né di presentare la dichiarazione Iva.

Se le **ASD svolgono anche attività commerciale**, invece: hanno l'obbligo di contabilità separata per l'attività commerciale; devono tenere le scritture contabili obbligatorie.

Per le ASD che optano per il regime contabile di cui alla legge 398/1991, sono previsti adempimenti contabili semplificati. Il rispetto dei requisiti richiesti dalle norme e l'iscrizione nel registro del CONI consentono alle associazioni sportive dilettantistiche (ASD) di accedere a specifiche agevolazioni fiscali.

• **Svolgimento di attività commerciali.** Come detto sopra gli enti non commerciali possono avere un reddito di impresa derivante da **un'attività commerciale esercitata in via secondaria**. In tal caso devono richiedere l'attribuzione di un numero di partita Iva. Nel caso di SSD si segnala che l'attribuzione della partita Iva è obbligatoria.

• **Controlli: chi li effettua e con quali obiettivi.** I controlli fiscali rappresentano una tipica attività amministrativa, volta a garantire la concreta esecuzione dell'art. 53 della Costituzione ovvero che tutti concorrano alla spesa pubblica in ragione della loro capacità contributiva. Anche i controlli nei confronti delle ASD rispondono a questo principio, infatti consistono: nel mettere in evidenza le realtà in cui non viene svolta alcuna attività sportiva dilettantistica, cioè identificare le circostanze che indicano lo svolgimento di vere e

proprie attività commerciali, con obiettivi lucrativi; nel contrastare le frodi fiscali; nel verificare se l'ASD possiede i requisiti per usufruire delle agevolazioni fiscali riservate a questa categoria di enti.

L'obiettivo ultimo dei controlli è tutelare le vere ASD, scoraggiando i soggetti che adottano comportamenti fiscalmente illeciti e che possono anche dare origine a fenomeni di concorrenza sleale. Gli organi dell'Amministrazione finanziaria che svolgono attività di controllo sono l'Agenzia delle Entrate, la Guardia di Finanza e l'Agenzia delle Dogane. Possono effettuare controlli di natura fiscale e contributiva nei confronti delle ASD anche altri enti, quali ad esempio la Società Italiana Autori ed Editori (SIAE), ente al quale vengono delegati i primi poteri di accertamento nei confronti di tutti i soggetti che hanno optato per l'applicazione della Legge 398/91.

• **Documenti oggetto di controllo.** I controlli iniziano, quasi sempre, con la richiesta effettuata all'ASD del materiale da esaminare, suddiviso nelle seguenti due categorie: documentazione contabile obbligatoria, che include libri, registri, scritture e contratti; documentazione extracontabile, compresa quella eventualmente contenuta su *computer*, *hard-disk* esterni, penne USB o CD.

Si tratta, a titolo esemplificativo, dell'eventuale corrispondenza con gli associati, della documentazione riguardante i rapporti con gli istituti di credito e l'amministrazione postale, ecc.

È possibile anche che i controlli siano svolti soltanto sulla base delle informazioni di cui l'Amministrazione finanziaria è già in possesso, ma solitamente si approfondiscono con l'analisi dei dati contenuti nei documenti contabili e attraverso il confronto con quelli compresi nei documenti extracontabili e il comportamento effettivamente tenuto.

• **Errori più frequenti e le relative conseguenze.**

Di seguito, in conclusione di questo articolo, sono riportate alcune delle circostanze riscontrate più frequentemente da chi esegue l'attività di controllo degli enti non commerciali, e le relative conseguenze.

1) Un importante adempimento che le ASD devono osservare, per diventare tali, consiste nella richiesta e nel conseguimento del **riconoscimento ai fini sportivi da parte del CONI**, con iscrizione nel relativo registro. Quindi, in caso di controlli fiscali, in mancanza del riconoscimento del CONI, l'Amministrazione finanziaria recupera a tassazione la differenza tra quanto è effettivamente dovuto e quanto era stato versato applicando le agevolazioni fiscali non spettanti.

2) L'iscrizione al **registro nazionale CONI** non è sufficiente per poter usufruire dei vantaggi fiscali. Infatti, è necessario che l'ASD non svolga esclusivamente o prevalentemente attività con finalità di lucro e una delle analisi più rilevanti, attuate dall'Amministrazione finanziaria in questo ambito, riguarda proprio l'attività effettivamente svolta dall'associazione. Nel caso in cui dai controlli fiscali risulti che l'ASD, pur essendo iscritta al registro del CONI, non svolga alcuna attività sportiva e/o i proventi percepiti abbiano natura esclusivamente commerciale, l'Amministrazione effettuerà una segnalazione al CONI e rileverà la necessità di recuperare le imposte relative ai proventi non dichiarati.

3) La verifica puntuale dell'**effettivo rapporto associativo**. Pertanto l'associazione decade dalle agevolazioni in presenza, ad esempio, di: mancanza di forme di comunicazione per informare gli associati delle convocazioni assembleari e delle decisioni degli organi sociali; quote associative differenti in funzione del diritto alla fruizione e/o al godimento di beni e servizi diversi; esercizio limitato del diritto di voto, dovuto alla presenza di categorie di associati privilegiati oppure ad un uso improprio dell'istituto della delega di voto.

4) In presenza di omessa, tardiva o infedele **presentazione del Modello EAS** non sono previste specifiche sanzioni. Tuttavia se l'ASD non rispetta quest'obbligo entro i termini previsti, in caso di controlli decadono le agevolazioni, con conseguente recupero a tassazione di quanto non versato.

5) Un altro adempimento che interessa tutti i soggetti che hanno optato per la L. 398/91 consiste nella **tracciabilità dei pagamenti** a favore di società, enti o ASD e dei versamenti da questi effettuati, per importi superiori a 1.000 euro, attraverso l'utilizzo di conti correnti bancari o postali intestati all'ASD o con altre modalità che consentano all'Amministrazione Finanziaria di effettuare controlli, come carte di credito o *bancomat*. La conseguenza del mancato rispetto di questa norma consiste nella decadenza dalle agevolazioni previste dalla Legge 398/91 e comporta, in più, una sanzione amministrativa.



ALTA FORMAZIONE FITNESS

Alta Formazione Fitness – Sede Nazionale Unione Sportiva Accli (Ente Nazionale di Promozione Sportiva Riconosciuto dal CONI): Via Giuseppe Marcora, 18/20 – 00153 Roma (INFO: tel. 06 5840561 – Cell. 3914566239 – e-mail: manifestazioni.usaccli@accli.it e info@fitness-factory.it – internet: www.usaccli.org e www.fitness-factory.it).

